



Bruxelles, 13 luglio 2020  
(OR. en)

9454/20

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0113(COD)**

---

---

**CODEC 611  
MI 228  
ENV 408  
ENT 78  
PE 41**

## **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della Covid-19 – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 8-10 luglio 2020)

---

### **I. INTRODUZIONE**

Tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno avuto luogo vari contatti informali al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione.

In seguito all'approvazione, da parte della plenaria tenutasi l'8 luglio 2020, della richiesta della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) di procedere secondo l'articolo 163 (urgenza), Jens GIESEKE e Andreas SCHWAB, a nome del gruppo PPE, Jytte GUTELAND, a nome del gruppo S&D, Andreas GLÜCK, a nome del gruppo Renew, Silvia SARDONE, a nome del gruppo ID, Bas EICKHOUT, a nome del gruppo Verts/ALE, e Alexandr VONDRA, a nome del gruppo ECR, hanno presentato un emendamento di compromesso (emendamento 4) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

Sono stati presentati altri tre emendamenti. Gli emendamenti 1 e 2 sono stati presentati da Alexandr VONDRA e Carlo FIDANZA a nome del gruppo ECR. L'emendamento 3 è stato presentato da Silvia SARDONE a nome del gruppo ID.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 10 luglio 2020, la plenaria ha respinto gli emendamenti 1-3 e ha adottato l'emendamento 4 alla proposta di regolamento e successivamente ha adottato la proposta con tale emendamento nella votazione finale.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>1</sup>.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento, concludendo in tal modo la prima lettura per entrambe le istituzioni.

L'atto legislativo sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento europeo.

---

---

<sup>1</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

**Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19  
(modifica del regolamento (UE) 2016/1628) \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (COM(2020)0233 – C9-0161/2020 – 2020/0113(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0233),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0161/2020),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 giugno 2020<sup>2</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

---

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9\_TC1-COD(2020)0113

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 luglio 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>4</sup>,

---

<sup>3</sup> Parere dell'11 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>4</sup> Posizione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> stabilisce prescrizioni relative ai limiti di emissione per gli inquinanti gassosi e il particolato inquinante e alle procedure di omologazione UE di varie categorie di motori destinati alle macchine mobili non stradali.
- (2) Le date applicabili ai nuovi valori limite di emissione, detti della "fase V" nel regolamento (UE) 2016/1628, sono fissate al fine di fornire ai costruttori informazioni chiare e complete e un periodo di tempo adeguato per la transizione verso la fase V, riducendo nel contempo in maniera sostanziale l'onere amministrativo per le autorità di omologazione.
- (3) L'epidemia di COVID-19 ha causato una perturbazione nella catena di approvvigionamento delle parti e dei componenti essenziali che ha determinato ritardi per i motori e le macchine munite di tali motori conformi a valori limite di emissione meno severi di quelli della fase V e che devono essere immessi sul mercato entro le date di cui al regolamento (UE) 2016/1628.
- (4) In conseguenza della perturbazione causata dall'epidemia di COVID-19 è altamente improbabile che i costruttori di macchine mobili non stradali, denominati "costruttori di apparecchiature originali" od "OEM" nel regolamento (UE) 2016/1628, siano in grado di garantire che i motori e le macchine munite di tali motori che beneficiano del periodo di transizione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1628 rispettino i termini fissati in tale regolamento, senza subire un grave danno economico.

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

- (5) Considerate le circostanze attuali, e al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, garantire la certezza del diritto ed evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario prorogare alcune disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2016/1628.
- (6) Considerato che la proroga delle disposizioni transitorie non avrà alcun impatto ambientale, dal momento che i motori di transizione interessati sono già stati prodotti, e data la difficoltà di prevedere con esattezza la durata dei ritardi dovuti alle perturbazioni causate dalla COVID-19, i periodi in questione dovrebbero essere prorogati di 12 mesi.
- (7) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la proroga di alcune disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2016/1628, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (8) Considerata l'urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dall'epidemia di COVID-19, si ritiene opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1628.
- (10) Alla luce del fatto che il periodo transitorio previsto dal regolamento (UE) 2016/1628 per determinate sottocategorie di motori scadrà il 31 dicembre 2020 e che gli OEM *avevano* tempo fino al 30 giugno 2020 per produrre macchine mobili non stradali munite di motori di transizione di tali sottocategorie, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore *con urgenza* il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2020. Tale applicazione è giustificata dalla natura imprevedibile e improvvisa dell'epidemia di COVID-19, nonché dall'esigenza di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento degli OEM indipendentemente dal fatto che abbiano prodotto macchine mobili non stradali prima o dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/1628 è così modificato:

1) il paragrafo 5 è così modificato:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data di cui all'allegato III per l'immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1° gennaio 2020, gli Stati membri autorizzano la proroga del periodo di transizione e del periodo di 18 mesi di cui al primo comma di un ulteriore periodo di 12 mesi per gli OEM con una produzione totale annua inferiore a 100 unità di macchine mobili non stradali dotate di motori a combustione interna. Ai fini del calcolo di tale produzione totale annua, tutti gli OEM sotto il controllo della stessa persona fisica o giuridica sono considerati come un singolo OEM.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data di cui all'allegato III per l'immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1° gennaio 2020, utilizzati in gru mobili, il periodo di transizione e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma sono prorogati di 12 mesi.";

c) è aggiunto il comma seguente:

"Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data di cui all'allegato III per l'immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1° gennaio 2019, a eccezione dei motori di cui al quarto comma, il periodo di transizione e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma sono prorogati di 12 mesi.";

2) al paragrafo 7 è aggiunta la seguente lettera:

"d) 36 mesi a decorrere dalla data applicabile all'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III, nel caso di cui al paragrafo 5, quinto comma.".

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

***Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2020.***

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*